I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1391/86 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1986

relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75 (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio, del 19 febbraio 1985, che fissa regole per l'applicazione nel 1985 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (2),

visto il regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio, del 27 gennaio 1986, che fissa regole per l'applicazione nel 1986 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (3),

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (5), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, a seguito di varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 710 t di butteroil da fornire fob, cif o reso destinazione;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tale fornitura in conformità delle norme previste dal regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85 (7); che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 1354/83, alla fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

---

(1) GU n. L 352 del 14. 12.1982, pag. 1.
(2) GU n. L 54 del 23. 2. 1985, pag. 2.
(3) GU n. L 29 del 4. 2. 1986, pag. 3.
(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1986, pag. 13.
(5) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(6) GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.
(7) GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Bando di gara [1]

Designazione della partita	A
1. Programma:	1985
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 6 maggio 1985
2. Beneficiario	PAM
3. Paese di destinazione	Madagascar
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario [2] [3]	—
6. Quantitativo totale	100 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento
8. Organismo d'intervento	Irlandese
9. Caratteristiche specifiche	—
10. Imballaggio	5 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	«MADAGASCAR 0270100 / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL / TOAMASINA»
12. Periodo d'imbarco	Prima del 30 giugno 1986
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83:	
a) periodo d'imbarco	—
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento irlandese, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83 [4] [5] [6]

Designazione della partita	B
1. Programma:	1985
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 6 maggio 1985
2. Beneficiario	PAM
3. Paese di destinazione	Tanzania
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario (2) (3)	—
6. Quantitativo totale	60 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento
8. Organismo d'intervento	Olandese
9. Caratteristiche specifiche	—
10. Imballaggio	5 kg (7)
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	Un punto rosso di almeno 10 cm di diametro e: «TANZANIA 0229802 / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / ZANZIBAR»
12. Periodo d'imbarco	Prima del 30 giugno 1986
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83:	
a) periodo d'imbarco	—
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento olandese, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83 (4)

Designazione della partita	C
1. Programma:	1986
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 10 febbraio 1986
2. Beneficiario	LICROSS
3. Paese di destinazione	Etiopia
4. Fase e luogo di consegna	cif Assab
5. Rappresentante del beneficiario (2) (3)	—
6. Quantitativo totale	100 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento
8. Organismo d'intervento	Belga
9. Caratteristiche specifiche	—
10. Imballaggio	5 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	Una croce rossa di 10 × 10 cm e: «ACTION OF THE LEAGUE OF THE RED CROSS SOCIETIES / FOR FREE DISTRIBUTION / ASSAB»
12. Periodo d'imbarco	Prima del 30 giugno 1986
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83:	
a) periodo d'imbarco	—
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento belga, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83 (4)

Designazione della partita	D
1. Programma:	1986
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 10 febbraio 1986
2. Beneficiario	LICROSS
3. Paese di destinazione	Burkina Faso
4. Fase e luogo di consegna	Reso destinazione Ouagadougou
5. Rappresentante del beneficiario (2) (3)	—
5a. Destinatario	Délégation de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Zone du Bois, BP 4404, Ouagadougou (Burkina Faso)
6. Quantitativo totale	50 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento
8. Organismo d'intervento	Tedesco
9. Caratteristiche specifiche	—
10. Imballaggio	5 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	Una croce rossa di 10 × 10 cm e: «ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE / POUR LA DISTRIBUTION GRATUITE / OUAGADOUGOU VIA LOMÉ»
12. Periodo d'imbarco	Prima del 30 giugno 1986
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83:	
a) periodo d'imbarco	—
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento tedesco, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83 (4).

Designazione della partita	E
1. Programma:	1986
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 232/86 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 10 febbraio 1986
2. Beneficiario	LICROSS
3. Paese di destinazione	Mali
4. Fase e luogo di consegna	Reso destinazione Gao-Ville
5. Rappresentante del beneficiario (2) (3)	—
5a. Destinatario	Délégation de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge — Gao-Ville (Mali)
6. Quantitativo totale	200 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento
8. Organismo d'intervento	Tedesco
9. Caratteristiche specifiche	—
10. Imballaggio	5 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	Una croce rossa di 10 × 10 cm e: «ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE / POUR LA DISTRIBUTION GRATUITE / GAO-VILLE VIA LOMÉ»
12. Periodo d'imbarco	Prima del 15 luglio 1986
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	26 maggio 1986
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83:	
a) periodo d'imbarco	Prima del 31 luglio 1986
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	9 giugno 1986
15. Varie	(4)

Designazione della partita	F
1. Programma:	1985
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 10 dicembre 1985
2. Beneficiario 3. Paese di destinazione	Perù
4. Fase e luogo di consegna	cif Callao (Lima)
5. Rappresentante del beneficiario	M. Hernan Gonzales F.D., ONAA, 220 Natalio Sanchez, 13//He //Nétage, Jesus Maria, Lima Perú
6. Quantitativo totale	200 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento
8. Organismo d'intervento	Tedesco
9. Caratteristiche specifiche	—
10. Imballaggio	5 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	»ACEITE DE MANTEQUILLA / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA A PERÚ»
12. Periodo d'imbarco	Prima del 15 luglio 1986
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	26 maggio 1986
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83:	
a) periodo d'imbarco	Prima del 31 luglio 1986
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	9 giugno 1986
15. Varie	(4)

Note

(1) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 208 del 4 agosto 1983, pagina 9, funge da bando di gara.

(2) Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 229 del 26 agosto 1983, pagina 2.

(3) L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.

(4) Delegato della Commissione on cui l'aggiudicatario deve prendere contatto: vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4.

(5) Certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale attestante che il prodotto proveniente da animali sani, è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializzato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati casi di afta apizootica.

(6) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.

(7) Da fornire su palette standard (40 cartoni per paletta) sotto rivestimento di plastica.